

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 10/06/1993
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 DEL 22/05/2002
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 15/05/2007

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

**ART. 2
VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

**ART. 3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E
CONCESSIONI
PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso, rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabilmente i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

C A P O I I

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) della L. n. 319 del 10.05.1976 (Legge Merli), profondamente modificata ed integrata dalla L. 24.12.1979 n. 650 e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

ART. 5

SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dalle leggi in vigore per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dall'Amministrazione Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione e devono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta.

L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

ART. 6
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute del permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al corpo di polizia municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

ART. 7
ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli.

ART. 8
MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART. 9
SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dalla Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del concentrico di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

ART. 10 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate; quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

ART. 11 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiedi, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

ART. 12 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSE

Oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia edilizia, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possono a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ART. 13 ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DI NEGOZI

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene, debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

ART. 14 FIERE E MERCATI

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia.

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da un funzionario appositamente incaricato.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul suolo pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

ART. 15
COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante è regolato dalla legge 28.03.1991 n. 112 ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART. 16
PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi e comunque dalla commissione di vigilanza comunale sui pubblici spettacoli.

ART. 17
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'agente di Polizia Municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

ART. 18
DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

ART. 19
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative in materia ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Amministrazione comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno di cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il funzionario di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 20
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico

soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

ART. 21

OBBLIGHI DI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ART. 22

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori di carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ART. 23

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

ART. 24

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di

provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART. 25 SGOMBRO DELLA NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

ART. 26 DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART. 27 DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 28 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli o cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ART. 29

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzati, per iscritto dal Sindaco.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 30

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonchè gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco od alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che venga riconosciuta la necessità dalla Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le condizioni stabilite dalla Commissione edilizia.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la loro lunghezza e altezza.

ART. 31 COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salve le norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ART. 32 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART. 33 ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ART. 34 DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

ART. 35
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

La scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili possono essere effettuati, nelle ore e con le modalità da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

ART. 36
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare i sacchetti dei rifiuti fuori dagli appositi cassonetti. I trasgressori potranno incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

ART. 37
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

ART. 38
VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle

pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

ART. 39

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

ART. 40

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

ART. 40 bis

INTERVENTI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI DELLE STRADE COMUNALI

I soggetti interessati all'esecuzione di opere su strade comunali di scavo, attraversamenti e lavori di qualsiasi genere, devono acquisire la preventiva autorizzazione comunale.

All'istanza deve essere allegata le seguente documentazione:

- 1) planimetria con l'indicazione dell'intervento da realizzare;
- 2) relazione tecnica con l'indicazione delle modalità di ripristino della sede stradale;

- 3) deposito cauzionale, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Lagnasco, ovvero versamento presso la Tesoreria comunale, dell'importo determinato periodicamente dall'ufficio tecnico comunale.

L'intervento di ripristino del piano viario, eseguito a regola d'arte, deve essere realizzato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, in particolare:

- a) immediato ripristino provvisorio del piano viario mediante stesa di un primo strato bituminoso, da effettuare comunque entro e non oltre 5 giorni dall'ultimazione delle opere di riempimento dello scavo;
- b) ripristino definitivo, eseguito a regola d'arte e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'ufficio comunale competente.

Trascorsi i predetti termini senza che il soggetto interessato abbia provveduto al ripristino di cui al punto a) o al punto b) del presente articolo, il Responsabile del Servizio tecnico trasmette apposita diffida ad eseguire i lavori entro 10 giorni. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Comune di Lagnasco provvederà d'ufficio all'esecuzione definitiva dei lavori di ripristino, incamerando per intero e definitivamente il deposito cauzionale di cui al punto 3) del presente articolo.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico nella determinazione dell'importo di cui al punto 3) del presente articolo fa riferimento ai prezzi di mercato incrementando l'importo di un ulteriore 30% per le spese di istruttoria ed amministrative conseguenti all'esecuzione d'ufficio.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico, accertata la regolare esecuzione del ripristino effettuata dal soggetto interessato, provvede allo svincolo della cauzione.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

ART. 41 ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla industria e all'artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità e comunque devono essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991.

ART. 42 RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

La natura e il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno

accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

ART. 43

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, di competenza di altre autorità il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

ART. 44

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi dalle abitazioni private e dai locali pubblici.

ART. 45

USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione senza opportuna autorizzazione.

ART. 46

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono

effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ART. 47 SUONATORI AMBULANTI

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori senza preventiva autorizzazione.

ART. 48 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

ART. 49 DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chichessia.

Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato e condotto al canile e le spese sia del trasporto che del mantenimento saranno a carico del proprietario.

ART. 50 SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba,

fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

ART. 51
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

ART. 52
NOMADI

E' vietata la sosta ai nomadi negli spazi non dotati di servizi igienici necessari. La breve permanenza potrà essere autorizzata per iscritto solo negli spazi stabiliti dall'autorità comunale.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 53
SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. della legge di P.S. 16.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934, n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n. 620 ed altre leggi vigenti in materia.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quale la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti tecnici e sanitari, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ART. 54

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti e abbiano i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

ART. 55

DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai esser appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovano l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;**
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;**
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti, di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.**

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive

giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della L. 26 luglio 1965, n. 966 e D.M. 16 febbraio 1982, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

ART. 56 **ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE** **INFIAMMABILE** **NEI CORTILI E SCANTINATI**

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

ART. 57 **FUCINE E FORNI**

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

ART. 58 **USO DI FIAMMA LIBERA**

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale o artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà esser fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

ART. 59
ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI
ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ART. 60
ANIMALI PERICOLOSI - CANI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino.

I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incuotere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi ecc: che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per tre giorni, trascorsi i quali, previa comunicazione scritta ai proprietari se identificati e da questi non reclamati, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati a norma di legge.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

ART. 61
TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni

alle persone.

ART. 62
TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

ART. 63
SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

ART. 64
**MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI
DI GRONDA NEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

ART. 65
MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART. 66

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuove ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

ART. 67 MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

ART. 68 INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ART. 69 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

ART. 70 ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiuso al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia Illuminato fino all'alba.

ART. 71
VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO - NORME PER I PASSEGGERI
E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofilotranviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 72
ORARI DEGLI ESERCIZI

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti dalla Regione di appartenenza ed eventuali protrazioni di apertura e chiusura degli orari di esercizio verranno autorizzate con ordinanza del Sindaco.

ART. 73
DISCIPLINA DEI PREZZI

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 legge 11.06.1971, n. 426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte in vendita al pubblico (art. 56, comma 2, D.M. 14 gennaio 1972 modificato dall'art. 39, comma 3. del D.M. 28 aprile 1976).

ART. 74

PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

ART. 75

VENDITA E SCORTA DELLE MERCI

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 76

VENDITA DEL PANE

La panificazione è disciplinata dalle legge 31 marzo 1956, n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

E' vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

ART. 77

VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada,

sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali; come cocomeri, castagne, uva ecc..

ART. 78

MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI, SURROGATI

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicare la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

ART. 79

ESALAZIONI DI MERCE

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART. 80

TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibile messi in vendita.

ART. 81

REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall'Ufficiale Sanitario.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

ART. 82

APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai Regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ART. 83 PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 84 TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

ART. 85 VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio Sanità e di Igiene.

CAPO IX DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 86 ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri

girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART. 87 VENDITORI DI GIORNALI

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

ART. 88 BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

ART. 89 DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI

Le licenze per i mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e

potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO X

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 90

DENUNCIA VARIAZIONE DI FAMIGLIA E DI ABITAZIONE

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

ART. 91

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART. 92

PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI SANZIONI

ART. 93 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

La trasgressione alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscano reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 94 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui agli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l'esecuzione di Ufficio e spese degli interessati.

ART. 95 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 96
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la ripubblicazione, previsto dallo statuto comunale all'art. 54, comma 4, all'Albo Comunale per 15 giorni.

Sostituisce ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1** **Disciplina della Polizia Urbana**
- Art. 2** **Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**
- Art. 3** **Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento**

CAPO II

Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

- Art. 4** **Inquinamento atmosferico e delle acque**
- Art. 5** **Suolo pubblico**
- Art. 6** **Sospensione e revoca delle concessioni**
- Art. 7** **Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche**
- Art. 8** **Modalità per il carico e lo scarico delle merci**
- Art. 9** **Scarico di rottami e di detriti**
- Art. 10** **Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**
- Art. 11** **Installazione di tende solari**
- Art. 12** **Insegne, vetrine e pubblicità luminose**
- Art. 13** **Esposizioni di merci e derrate all'esterno di negozi**
- Art. 14** **Fiere e mercati**
- Art. 15** **Commercio ambulante**
- Art. 16** **Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**
- Art. 17** **Installazione di chioschi ed edicole**
- Art. 18** **Divieto di giochi sul suolo pubblico**
- Art. 19** **Collocamento di condutture**

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 20** **Disposizioni di carattere generale**
- Art. 21** **Obblighi di concessionari di occupazione di aree pubbliche**
- Art. 22** **Disposizioni per i commercianti ambulanti**
- Art. 23** **Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**
- Art. 24** **Trasporto di materiale di facile dispersione**
- Art. 25** **Sgombro neve**
- Art. 26** **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**
- Art. 27** **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche**
- Art. 28** **Disposizioni riguardanti gli animali**
- Art. 29** **Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

CAPO IV

Decoro dei centri abitati

- Art. 30** **Manutenzione degli edifici**
- Art. 31** **Collocamento dei cartelli ed iscrizioni**
- Art. 32** **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**
- Art. 33** **Ornamento esterno ai fabbricati**
- Art. 34** **Depositi in proprietà privata**
- Art. 35** **Spolveramento di panni e tappeti**
- Art. 36** **Pattumiere e recipienti con rifiuti**
- Art. 37** **Viali e giardini pubblici**
- Art. 38** **Vasche e fontane**
- Art. 39** **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**
- Art. 40** **Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**
- Art. 40bis** **Interventi relativi agli attraversamenti delle strade comunali**

CAPO V

Quiete pubblica

- Art. 41** **Attività professionali rumorose e incommode**
- Art. 42** **Rilevamento e repressione delle attività rumorose**
- Art. 43** **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinamenti**
- Art. 44** **Rumori in case di abitazione**
- Art. 45** **Uso di strumenti sonori**
- Art. 46** **Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**
- Art. 47** **Suonatori ambulanti**
- Art. 48** **Schiamazzi, grida e canti**
- Art. 49** **Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni**
- Art. 50** **Suono delle campane**
- Art. 51** **Sale da ballo, cinema e ritrovi**
- Art. 52** **Nomadi**

CAPO VI

Norme di sicurezza negli abitati

- Art. 53** **Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**
- Art. 54** **Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**
- Art. 55** **Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**
- Art. 56** **Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**
- Art. 57** **Fucine e forni**
- Art. 58** **Uso di fiamma libera**
- Art. 59** **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**
- Art. 60** **Animali pericolosi – cani**
- Art. 61** **Trasporto di oggetti incommodi o pericolosi**
- Art. 62** **Trasporto di acqua gassata e di seltz**
- Art. 63** **Scalpellamento di vie o piazze**

- Art. 64** **Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**
- Art. 65** **Manutenzione di aree di pubblico transito**
- Art. 66** **Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione**

- Art. 67** **Materiale di demolizione**
Art. 68 **Insegne, persiane, vetrate di finestre**
Art. 69 **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**
Art. 70 **Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**
Art. 71 **Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

CAPO VII

Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

- Art. 72** **Orari degli esercizi**
Art. 73 **Disciplina dei prezzi**
Art. 74 **Pesatura delle merci – disciplina degli involucri**
Art. 75 **Vendita e scorta delle merci**
Art. 76 **Vendita del pane**
Art. 77 **Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**
Art. 78 **Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi- Surrogati**
Art. 79 **Esalazioni di merce**
Art. 80 **Tabella per la vendita del combustibile**
Art. 81 **Requisiti dei locali di vendita**
Art. 82 **Apertura o trasferimento di esercizi commerciali**

CAPO VIII

Disposizioni per il commercio ambulante

- Art. 83** **Preavviso di cessazione di servizio**
Art. 84 **Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita**
Art. 85 **Vendita ambulante di generi alimentari**

CAPO IX

Disposizioni per i mestieri girovaghi

- Art. 86** **Esercizio di mestieri girovaghi**
Art. 87 **Venditori di giornali**
Art. 88 **Baracche per pubblici spettacoli**
Art. 89 **Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti**

CAPO X

Variazione di famiglie – Manifestazioni con cortei

- Art. 90** **Denuncia variazione di famiglia e di abitazione**
Art. 91 **Cortei funebri**
Art. 92 **Processioni – manifestazioni**

CAPO XI

Sanzioni

- Art. 93** **Accertamento delle violazioni e sanzioni**
Art. 94 **Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio**
Art. 95 **Sequestro e custodia di cose**

CAPO XII
Disposizioni transitorie

Art. 96 **Entrata in vigore**